

Conto cointestato agli ex, da provare l'origine personale delle somme

Separazioni e divorzi

Il denaro depositato si presume appartenere a entrambi i titolari

È comunque possibile dimostrare una diversa percentuale di proprietà

Giorgio Vaccaro

Il denaro depositato sul conto corrente cointestato a marito e moglie in comunione legale si presume che appartenga a entrambi. L'ex che vuole far valere una situazione giuridica diversa può sempre dare la prova contraria, che deve essere valutata dal giudice di merito. Sono questi i principi – precisati dalla Cassazione – che governano il destino delle somme depositate sul conto cointestato ai coniugi quando questi si separano.

Con l'ordinanza 28772 del 17 ottobre 2023, la Suprema corte ha ribadito come la cointestazione di un conto corrente attribuisca ai coniugi, in base all'articolo 1854 del Codice civile, la qualità di creditori, o debitori, solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni e, quindi, faccia presumere la contitolarietà dell'oggetto del contratto e la proprietà del denaro. Resta sempre salva la prova contraria, che è a carico della parte che va a dedurre una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione. L'aprezzamento della fondatezza di questa prova contraria è riservato al giudice del merito.

In pratica, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi fa presumere la proprietà comune del denaro: il saldo in attivo del conto va diviso a metà, a meno che

ni ricevuti da un coniuge in eredità e quindi esclusi dal concetto della condivisione. Con l'ordinanza 20066/2023, la Cassazione ha ribadito che, in riferimento a questi beni, tra i coniugi vige il principio per il quale, i beni personalissimi – quali quelli derivanti da successione – non sono soggetti al regime della comunione di residuo e, quindi, devono essere attribuiti al solo titolare, al momento dello scioglimento della comunione in base all'articolo 195 del Codice civile, per il quale nella divisione i coniugi, o i loro eredi, hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano a loro prima della comunione o che sono a essi pervenuti durante la comunione stessa per successione o donazione.

In altri termini, ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo esclusivo, previsto dall'articolo 195 del Codice civile, la prova del carattere personalissimo del denaro deve essere accompagnata da indicazioni relative alla conservazione di quel denaro e al suo non impegno per i bisogni della famiglia. Se queste prove mancano, infatti, si deve presumere che il danaro che residua sia comune. In particolare, viene specificato che per separare il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione occorre provare, non già soltanto la proprietà di una certa somma prima del matrimonio, o la sua provenienza da successione o donazione ma l'ulteriore fatto che il denaro che resta non sia familiare ma personalissimo, perché specificamente "conservato" e non utilizzato per i bisogni della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI

Il rimborso
Quando marito e moglie, titolari di un conto corrente cointestato, si separano, il coniuge che ha prelevato delle somme per usarle per proprie esigenze, e non nell'interesse della famiglia, è tenuto a rimborsarne la metà all'altro coniuge. Si applica in questo caso l'articolo 192, comma 1, secondo cui ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi da quelli comuni. Cassazione, sentenza 20457 dell'11 ottobre 2016

Il riparto
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce loro, in base all'articolo 1854 del Codice civile, la qualità di creditori e debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti di terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarietà dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a un'inversione dell'onere della prova, che può essere superata attraverso presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione. Dunque, i saldi del conto si possono dividere in quote eguali solo se non risulti diversamente. Ma se il saldo attivo discende dal versamento di

somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l'altro non può avanzare diritti su di esso. Cassazione, ordinanza 9197 del 3 aprile 2023

I beni personalissimi
Allo scioglimento della comunione legale, i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili «personalissimi», che appartenevano loro prima della comunione o che hanno ricevuto durante la comunione per successione o donazione. La prova del carattere personalissimo dei beni e, quindi, il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo scioglimento della comunione, esige che sia provata non solo l'origine personale del denaro, ma anche che sia stato conservato e non usato per i bisogni della famiglia. Cassazione, sentenza 20066 del 13 luglio 2023

Spese per la famiglia
Le spese effettuate per i bisogni della famiglia, che traggono provvista nel conto cointestato, riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione previsto dall'articolo 143 del Codice civile, non determinano alcun diritto al rimborso tra i coniugi. Cassazione, ordinanza 28772 del 17 ottobre 2023

Gli importi spesi per i bisogni familiari non vanno rimborsati mentre i prelievi per sé vanno resi al 50 per cento

un ex (o entrambi) non chieda una divisione in percentuale diversa dalla metà; in quest'ultimo caso, occorre dimostrare (come ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza 9197/2023) che il saldo attivo del conto discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, il che esclude che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.

Quanto alle spese effettuate durante la relazione, in base al principio della solidarietà coniugale, entrambi i cointestatori possono disporre del denaro sul conto comune per soddisfare esigenze familiari.

Di conseguenza, come ha stabilito la Cassazione sempre con l'ordinanza 28772/2023, un coniuge non può chiedere all'altro di rimborsare le spese che ha effettuato, attingendo al conto cointestato, per i bisogni della famiglia e che siano riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione previsto dall'articolo 143 del Codice civile.

Dall'altra parte, il coniuge che ha effettuato delle movimentazioni a proprio vantaggio, e non nell'interesse della famiglia, ha un obbligo di rimborso, in favore dell'altro coniuge, della metà delle somme prelevate. La Cassazione (sentenza 20457/2016) ha attestato come si applichi in questo caso l'articolo 192, comma 1, del Codice civile, secondo il quale ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione, le somme prelevate dal patrimonio comune.

Infine, la giurisprudenza si è pronunciata anche sul tema dei be-

L'ABITUDINE DI CAMBIARE

Perché non riusciamo a dimagrire o a smettere di fumare? La risposta di James Clear è davvero chiara: perché ci focalizziamo sugli obiettivi invece che sul metodo che usiamo per raggiungerli. Sono le "abitudini atomiche", quelle così piccole e invisibili, che ci portano a prendere nuove direzioni. Un manuale brillante che una pagina alla volta ti porterà alla svolta che cerchi.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 13 FEBBRAIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 13/03/2024.

© in d f x

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30306000**

Shopping | **24**
In vendita su Shopping24.it offerte.ilsole24ore.com/atomicahabits

Per trovare l'edicola più vicina vai su s24ore.it/24orepoint